

PROPOSTE PER LA RIFORMA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Approvazione di una legge che disciplini la normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa europea sulla concorrenza e sulla tutela delle PMI e delle microimprese, in modo da garantire ad esse l'effettivo accesso alle opportunità economiche offerte dalle concessioni. Essa dovrà prevedere:

- 1) la capacità tecnica, professionale, finanziaria ed economica degli operatori, in relazione all'oggetto del contratto. Nell'ambito della valutazione della capacità tecnica e professionale dovranno essere individuati criteri che, nel rispetto della *par conditio*, consentano di valorizzare l'esperienza professionale ed il know-how acquisito da chi ha svolto attività di gestione di beni analoghi, anche tenendo conto della capacità di interazione del progetto con il sistema turistico-ricreativo del territorio locale, normando a livello nazionale le caratteristiche commerciali degli stabilimenti balneari e i loro obblighi concessori;
- 2) gli standard qualitativi dei servizi, la sostenibilità sociale e ambientale del piano degli investimenti, in relazione alla tipologia della concessione da gestire e la valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, la tutela dei principi di politica sociale, del lavoro e promuovere presso gli operatori forme aggregative collettive che possano garantire la maggior qualità di servizi al territorio;
- 3) la valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali e delle attività imprenditoriali, nonché il riconoscimento e la tutela degli investimenti, dei beni aziendali (materiali ed immateriali) e del valore commerciale dell'impresa;
- 4) la tutela del legittimo affidamento dei concessionari, con il riconoscimento di un indennizzo a tutela degli eventuali investimenti effettuati prima dell'entrata in vigore in Italia del D.lgs. 26.03.2010 n. 59, riguardante l'"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- 5) l'esclusione del canone di concessione demaniale dalla comparazione in quanto dovrà essere predeterminato per legge. La misura dei canoni concessori dovrà essere rideterminata con l'applicazione di valori tabellari, che prevedano una loro differenziazione in base alla diversa tipologia dell'attività turistico-ricreativa svolta ed alla valenza turistica del territorio in cui essa è esercitata;
- 6) i limiti minimi e massimi di durata delle concessioni entro i quali i Comuni fissino la durata delle stesse in ragione dell'entità degli investimenti e delle opere da realizzare, nonché prevedere il numero massimo di concessioni delle quali un operatore economico potrà essere titolare, in modo da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta, nell'ambito territoriale di riferimento;

- 7) l'esclusione del codice dei contratti (D.lgs. 50/2016) dalle procedure di rilascio delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali con finalità turistico – ricreativa;
- 8) prevedere, qualora vi sia comparazione, a parità di condizioni, un diritto di prelazione in favore degli attuali operatori delle imprese balneari;
- 9) l'autorizzazione demaniale unica rilasciata dall' Autorità concedente comprensiva di tutte le autorizzazioni e i pareri, anche paesaggistici richiesti per l'esercizio dell'attività turistico-ricreativa;
- 10) l'applicazione dell'IVA al 10% e dell'IRPEF agevolata per i lavoratori stagionali, equiparando la predetta misura a quella già prevista per le attività turistico-ricettive;
- 11) il mantenimento dell'installazione dei manufatti di facile rimozione degli stabilimenti balneari per l'intero arco dell'anno senza vincoli legati alla stagionalità;
- 12) la modifica degli art. 42 e 49 del Codice Navigazione.

Roma, 25 novembre 2021

